

CODICE DELLA STRADA

Nuovo codice della strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
Titolo III - Dei veicoli (artt. 46-114)

Art. 114 Circolazione su strada delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli [61](#) e [62](#) e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. [106](#).
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiara di essere il proprietario del veicolo.
- 2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo [58](#), comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli [99](#), [107](#), [108](#), [109](#), [111](#) e [112](#). Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli [61](#) e [62](#) sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. [104](#), comma 8, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime

sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.